

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 6 aprile 2017)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI

Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

sulla proposta di legge n. 11

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Rapa, Micucci

presentata in data 2 ottobre 2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1998, N. 30
“INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 30/1998)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), da ultimo modificato dall'articolo 30 della l.r. 32/2014, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La Regione organizza, con scadenza biennale, specifiche campagne di sensibilizzazione e prevenzione sul tema della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l'Asur e le associazioni coinvolte.

2 ter. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione delle campagne indicate al comma 2 bis con apposito regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la competente commissione assembleare e le proposte dei soggetti coinvolti e delle consulte competenti.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/1998)

01. Alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) le parole: “dello straniero” sono sostituite dalle parole: “di coloro che non hanno la cittadinanza italiana.”.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La Regione promuove, con cadenza biennale, campagne di sensibilizzazione e prevenzione della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le associazioni delle famiglie componenti della Consulta di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2 ter. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.

2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 ter, la Giunta regionale svolge i seguenti compiti:

- a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 2 ter;
- b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.

2 quinquies. La Regione sostiene le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2 quater con campagne promozionali mirate.”.

Art. 1 bis

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 30/1998)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, è sostituita dalla seguente:

“d) effettua, mediante apposito comitato costituito ai sensi del comma 7, la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio-Assemblea

Art. 2

(Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies alla l.r. 30/1998)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 30/1998, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 10/2010, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 4 bis (Istituzione logo “Impresa amica della famiglia”)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), per promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, la Regione istituisce il logo “Impresa amica della famiglia” in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità dell'orario di lavoro, benefit e servizi rivolti alle famiglie ed in particolare:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due è lavoratore autonomo, ovvero quando hanno in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;
- e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute.

Articolo 4 ter (Funzioni della Regione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata

legislativa e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater alla l.r. 30/1998)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 30/1998 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 4 bis (Istituzione del logo “Impresa amica della famiglia”)

1. E' istituito il logo “Impresa amica della famiglia”.

2. La Giunta regionale definisce il logo e disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo dello stesso da parte delle imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro. Il logo è utilizzato dalle imprese che prevedono, in particolare:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) l'attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;
- e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute;
- f) incontri con gli operatori del settore, di cui alla lettera a) del comma 2 quater dell'articolo 2.

in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva con regolamento i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del logo "Impresa amica della famiglia".

2. Con il regolamento indicato al comma 1 viene anche indicata la simbologia grafica del logo "Impresa amica della famiglia".

3. Per l'attribuzione del logo, la Giunta regionale istituisce una commissione composta dai rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali e della Consulta regionale per la famiglia indicata all'articolo 4.

4. La commissione è costituita secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.

Articolo. 4 quater (Istituzione della Valutazione di Impatto Familiare)

1. Il Consiglio e la Giunta regionale adottano come metodo di lavoro per ogni loro atto il V.I.F. (Valutazione di Impatto Familiare) stabilendo che ogni decisione, che possa riguardare anche indirettamente la famiglia, sia preceduta e corredata da una valutazione sugli effetti, positivi o negativi, che la stessa potrebbe avere sulla famiglia e, se negativa, stabilisce che sia imposta la riprogrammazione del provvedimento ovvero la sua decadenza.

2. La valutazione indicata al comma 1 viene effettuata, con tempi e modi stabiliti con atto della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Consulta per la famiglia indicata all'articolo 4. Anteriormente all'effettuazione della valutazione, la Consulta costituisce al suo interno uno specifico gruppo di lavoro.

Articolo 4 quinquies - (Istituzione festa regionale della Famiglia)

1. E' istituita, il 15 maggio di ogni anno, la festa regionale della famiglia la cui celebrazione avviene secondo le modalità decise con atto della Giunta regionale su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 4.

Articolo 4 sexies (Orari apertura locali pubblici)

1. Al fine di agevolare l'azione educativa della famiglia e di prevenire i danni derivanti dalle attività ricreative notturne si stabilisce nelle ore 03.00 la chiusura al pubblico dei locali pubblici come discoteche, pub, night club, cinema, etc..

2. Allo stesso modo è vietata la vendita di alcolici e superalcolici non consumati presso gli esercizi commerciali a partire dalle ore 24.00."

Articolo 4 ter (Valutazione di impatto familiare)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa e la Giunta regionale acquisiscono, per gli atti di rispettiva competenza che riguardano anche indirettamente la famiglia, la VIF effettuata dal comitato ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.

2. La VIF è richiesta dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, su tutti gli atti di propria competenza, e dal Presidente della Giunta regionale alla Consulta prevista dall'articolo 4; la Consulta esamina gli atti quando evidenzia un impatto per la famiglia.

3. La Consulta trasmette la VIF al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, nel termine di dieci e trenta giorni dalla richiesta.

4. La VIF è indicata nel documento istruttorio degli atti adottati dalla Giunta regionale e allegata agli atti da sottoporre al Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Articolo 4 quater (Istituzione della festa regionale della famiglia)

1. E' istituita la festa regionale della famiglia, da celebrarsi annualmente il 15 di maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 4."

Art. 2 bis
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 2 ter
(Disposizioni transitorie)

1. Le deliberazioni previste agli articoli 1, comma 1, e 2 di questa legge sono adottate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.